REGOLAMENTO (CEE) N. 756/71 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1971
che modifica il regolamento (CEE) n. 2005/70 relativo alla classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione, del 6 ottobre 1970, relativo alla classificazione delle varietà di viti (3), è stato adottato tenedo presenti le disposizioni e i criteri del regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 608/71 (5) ;

considerando che per motivi d'integralità occorre completare gli elenchi delle varietà per utilizzazioni particolari di cui al titolo III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70 con alcune varietà tradizionalmente utilizzate per l'elaborazione delle acquaviti ;

considerando che la Repubblica italiana ha chiesto di classificare le varietà di portinnesto per il suo territorio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1388/70 ;

considerando che la validità del titolo II del suddetto allegato è limitata al 31 agosto 1971 per il fatto che esso comprende — per un periodo transitorio — una varietà per uve da tavola la cui produzione è utilizzata nell'industria conserviera, ma che non è soggetta alle norme comuni di qualità valide per le uve da tavola ; che, a seguito di una modifica operata nel regolamento (CEE) n. 1388/70, tale varietà di viti può essere introdotta definitivamente nella classificazione di cui al titolo III relativo alle varietà per utilizzazioni particolari ;

considerando che sono inoltre necessarie alcune precisazioni nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2005/70 è abrogato.

Articolo 2

Il titolo I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70 è modificato come segue :

Al sottotitolo I, capitolo III (Francia)

a) punto 4, lettera a), la varietà Counoise N è aggiunta dopo la varietà Clairette rose Rs ;

b) punto 5, lettera b), la varietà Counoise N è aggiunta dopo la varietà Chardonnay B ;

c) punto 6, lettera b), la varietà Counoise N è aggiunta dopo la varietà Couderc N ;

d) punto 7 A, lettera a) e punto 7 B, lettera a), la varietà Counoise N è aggiunta dopo la varietà Clairette rose Rs ;

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.
(3) GU n. L 224 del 10. 10. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 5.
(5) GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 1.

e) punto 7 B, lettera b), l'elenco delle varietà di viti autorizzate è sostituito dall'elenco seguente :

« Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Bellandais N, Brun argenté N, Calitor noir N, Chasselas B, Colobel N, Cot N, Couderc N, Fer N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Garonnet N, Jurançon noir N, Listan B, Muscardin N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Muscat d'Alexandrie B, Pascal B, Plant droit N, Roucaneuf Rs, Valdiguié N, Varousset N, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N. »

f) punto 11 A, lettera a) e 11 B, lettera a), la varietà Counoise N è aggiunta dopo la varietà Cot N ;

g) punto 13, lettera a), la varietà Counoise N è aggiunta dopo la varietà Clairette rose Rs ;

h) punto 23 A, lettera a) e punto 23 B, lettera a), la varietà Counoise N è aggiunta dopo la varietà Clairette rose Rs ;

i) punto 26, lettera a), la varietà Counoise N è aggiunta dopo la varietà Clairette rose Rs ;

j) punto 36, lettera b), la varietà Baco blanc B è soppressa ;

k) punto 43, lettera b), la varietà Baco blanc B è soppressa ;

l) punto 73, lettera a), la varietà Counoise N è aggiunta dopo la varietà Clairette rose Rs ;

m) punto 74, lettera a), la varietà Counoise N è aggiunta dopo la varietà Clairette rose Rs.

Articolo 3

Il titolo II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70 è modificato come segue :

1. Al capitolo I (Belgio), le lettere b) e c) sono sostituite dalle lettere seguenti :

« b) *Varietà di viti autorizzate :*

Black Alicante N, Gradisca B, Italia B, Muscat de Hambourg N.

c) *Varietà di viti temporaneamente autorizzate :*

Nulla ».

2. Al capitolo II (Francia), la varietà Canner Seedless B è soppressa al punto 1, lettera a) e al punto 2, lettera c).

3. Al capitolo IV (Paesi Bassi), le lettera b) e c) sono sostituite dalle lettere seguenti :

« b) *Varietà di viti autorizzate :*

Prof. Aberson R, Black Alicante N, Gradisca B, Gros Maroc N, Golden Champion B, Muscat d'Hambourg N.

c) *Varietà di viti temporaneamente autorizzate :*

Nulla ».

Articolo 4

Il titolo III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70 è sostituito dal titolo seguente :

« TITOLO III

LE VARIETÀ PER UTILIZZAZIONI PARTICOLARI

A. **Classificazione per l'insieme del territorio della Comunità** (articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1388/70) :

1. In ciò che concerne l'elaborazione delle acqueviti di vino :

   a) *Varietà di viti raccomandate :*

   Ansonica B, Asprinio bianco B, Baco blanc B, Blanc Dame B, Bombino bianco B, Bombino nero N, Catarratto bianco comune B, Clairette B, Clairette rose Rs, Colombard B, Folle blanche B, Graisse B, Grille B, Jurançon blanc B, Mauzac B, Meslier Saint-François B, Nuragus B, Raboso Piave N, Raboso veronese N, Garganega B, Regina B, Schiava grossa N, Trebbiano toscano (= Ugni blanc) B.

   b) *Varietà di viti autorizzate :*

   Montils B, Sauvignon B, Sélect B, Sémillon B.

   c) *Varietà di viti temporaneamente autorizzate :*

   Nulla.

2. In ciò che concerne la produzione di uve utilizzate per l'industria conserviera :

   a) *Varietà di viti raccomandate :*

   Canner Seedless B.

   b) *Varietà di viti autorizzate :*

   Nulla.

   c) *Varietà di viti temporaneamente autorizzate :*

   Nulla.

B. **Classificazione per territorio degli Stati membri delle varietà ammesse nel territorio dello Stato membro interessato** (articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1388/70) :

FRANCIA

I. In ciò che concerne l'elaborazione delle acquaviti di vino :

1. Dipartimenti della Charente, della Charente-Maritime, della Dordogne e delle Deux-Sèvres, i comuni situati nell'area delimitata di produzione delle acquaviti di vino a denominazione di origine controllata « Cognac » :

   a) *Varietà di viti autorizzate :*

   Colombard B, Folle blanche B, Ugni blanc B.

   b) *Varietà di viti autorizzate :*

   Jurançon blanc B, Meslier Saint-François B, Montils B, Sauvignon B, Sélect B, Sémillon B.

   c) *Varietà di viti temporaneamente autorizzate :*

   Nulla.

2. Dipartimenti del Gers, delle Landes et del Lot-et-Garonne, i comuni situati nell'area delimitata di produzione delle acquaviti di vino a denominazione di origine controllata « Armagnac » :

   a) *Varietà di viti autorizzate :*

   Baco blanc B, Blanc Dame B, Clairette B, Clairette rose Rs, Colombard B, Folle blanche B, Graisse B, Jurançon blanc B, Mauzac B, Meslier Saint-François B, Ugni blanc B.

   b) *Varietà di viti autorizzate :*

   Nulla.

   c) *Varietà di viti temporaneamente autorizzate :*

   Nulla.

II. In ciò che concerne la produzione di uve utilizzate per l'industria conserviera :

1. Dipartimenti delle Alpes-de-Haute-Provence, delle Hautes-Alpes, delle Alpes-Maritimes, dell'Ardèche, dell'Ariège, dell'Aude, dell'Aveyron, delle Bouches-du-Rhône, della Corse, della Dordogne, della Drome, del Gard, della Haute-Garonne, del Gers, della Gironde, dell'Hérault, dell'Isère, delle Landes, del Lot, del Lot-et-Garonne, della Lozère, delle Basses-Pyrénées, delle Hautes-Pyrénées, delle Pyrénées-Orientales, del Tarn, del Tarn-et-Garonne, del Var et del Vaucluse :

   a) *Varietà di viti autorizzate :*

      Canner Seedless B.

   b) *Varietà di viti autorizzate :*

      Nulla.

   c) *Varietà di viti temporaneamente autorizzate :*

      Nulla.

2. I dipartimenti citati al titolo I, sottotitolo I, capitolo III, sempreché non siano stati ripresi nel paragrafo precedente :

   a) *Varietà di viti autorizzate :*

      Nulla.

   b) *Varietà di viti autorizzate :*

      Nulla.

   c) *Varietà di viti temporaneamente autorizzate :*

      Canner Seedless B.

Articolo 5

Il titolo IV dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70 è modificato come segue :

1. In ciò che concerne la lettera a) della parte A :

   a) la riga :

      « 17 - 37 Berlandieri x Riparia 17 - 37 »

      è sostituita dalla riga seguente :

      « 17 - 37 Berlandieri x Rupestris 17 - 37 »

   b) la riga :

      « Rupestris Sélection Birolau n. 1 R.S.B. 1 »

      è sostituita dalla riga seguente :

      « Résséguier Sélection Birolleau n. 1 R.S.B. 1 ».

2. In ciò che concerne l'elenco sotto II (Francia) della parte B :

   la riga :

   « Rupestris Sélection Birolau n. 1 »

   è sostituita dalla riga seguente :

   « Résséguier Sélection Birolleau n. 1 ».

3. La parte B è completata dall'elenco seguente :

   « III. ITALIA

      Varietà di portinnesto raccomandate :

      — Rupestris du Lot
      — Riparia Gloire de Montpellier
      — Riparia × Rupestris 3309 Couderc ou 3309 Cou·lerc

— 161 — 49 Couderc
— 157 — 11 Couderc
— 41 B Millardet de Grasset
— 420 A Millardet de Grasset
— 101 — 14 Millardet de Grasset
— 106 — 8 Millardet de Grasset
— 57 Richter
— 775 Paulsen
— 779 Paulsen
— 1045 Paulsen
— 1103 Paulsen
— 1447 Paulsen
— 140 Ruggeri
— 225 Ruggeri
— 34 École nationale supérieure d'agronomie, Montpellier
— 17 — 37 Berlandieri × Rupestris
— Golia
— Berlandieri × Kober 5 BB ou Kober 5 BB
— Berlandieri × Riparia Kober 125 AA ou Kober 125 AA
— Teleki 5 C
— Geisenheim 5 C
— Teleki 8 B Sélection Ferrari
— Teleki 8 B
— Sélection Oppenheim n. 4
— Geisenheim 26
— Cosmo 2
— Cosmo 10
— Schwarzmann ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI